

Direzione Regionale Marche

# Assegno Di Inclusione e Supporto Formazione Lavoro

## Riepilogo prestazioni – Fase transitoria

# DAL 1 GENNAIO 2024 IL RDC SARÀ ABOLITO

Nel 2023 la sua durata è di 12 mesi per famiglie con anziani >60 anni, disabili, minori e soggetti in condizioni di disagio presi in carico dai servizi sociali dei comuni e inseriti in percorsi di cura e assistenza (comunicazione entro il 31/10/2023).

Per tutti gli altri la durata sarà per 7 mesi.



## Riepilogo prestazioni – Fase transitoria

### **Nuclei CON FRAGILITA'**

(con almeno 1 tra minori, disabili, over 60, care givers, o soggetti presi in carico dai servizi sociali)



Ricevono **Reddito di Cittadinanza** fino al 31.12.23




**ACCEDONO AD ADI Assegno di Inclusione dal 01/01/2024** per 18 mesi rinnovabili per periodi di 12 mesi

### **Nuclei SENZA FRAGILITA'**

(nuclei, anche monocomponente, di soli maggiorenni, non disabili, non over 60, non care-givers, non presi in carico dai servizi sociali)

*con ISEE < 6.000*



*con ISEE da 6.000 a 9.360*

Ricevono al massimo 7 mensilità di RDC nel 2023, poi la prestazione RDC si spegne

Ricevono al massimo 7 mensilità di RDC poi la prestazione RDC si spegne

**ACCEDONO A SFL** Supporto per la formazione e il lavoro dal 01/09/2023, per max 12 mesi non rinnovabili

**NON ACCEDONO A SFL** dal 01/09/2023

**NON ACCEDONO AD ADI** dal 01/01/2024

**NON ACCEDONO AD ADI** dal 01/01/2024

# ADI ASSEGNO DI INCLUSIONE – PRESUPPOSTI NORMATIVI

ARTT 1 - 11 DL 48 del 04/05/2023, convertito con modifiche in L 85 del 03/07/2023

## Caratteristiche della prestazione

Prestazione condizionata  
alla prova dei mezzi

- DPCM 159/2013 ISEE

Prestazione per il nucleo

- Nucleo composto secondo le regole ISEE integrate dalle modifiche apportate dal DL 4/2019 convertito in L 26/2019

## Per i requisiti

DL 48/2023 convertito cm in  
L 85/2023:

- art 2 c 2 requisiti
- Art 2 c 4.4 scala di equivalenza ADI



## Per le regole applicabili

DL 48/2023 convertito cm in  
L 85/2023:

- art 3 beneficio, durata, misura minima, obblighi di comunicazione, trattamenti pensionistici, variazione del nucleo ISEE
- art 4 domanda, decorrenza e iter, erogazione
- art 5 SIILS
- art 6 Patto per l'Inclusione Sociale e Lavorativa
- artt 7 e 8 controlli e sanzioni
- Art 9 offerta di lavoro
- Art 10 incentivo per i datori di lavoro

# ADI – REQUISITI 1

## REQUISITI PREVISTI PER ADI DAL DL 48/2023 ART 2 c 2,

### 1. REQUISITI DI RESIDENZA E CITTADINANZA art 2 c 2 punto a

Art. 2  
c 2 a.1

- **CITTADINANZA RICHIEDENTE** dell'unione europea, o titolarità della carta di soggiorno per familiari di cittadini dell'unione artt 10 o 17 D Lgs 30/2007, o titolarità del permesso di soggiorno UE di lungo periodo, o titolarità dello status di rifugiato politico o della protezione internazionale;

Art. 2  
c 2 a.2

- **RESIDENZA IN ITALIA RICHIEDENTE**, al momento della presentazione della domanda, da almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 continuativi; per la continuità della residenza si applicano le disposizioni dell'art 2 c 10 (per interruzione della residenza si intende un periodo di assenza dal territorio italiano pari o superiore a due mesi continuativi, ovvero un periodo di assenza dal territorio italiano pari o superiore a quattro mesi anche non continuativi nell'arco di diciotto mesi. Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a due mesi continuativi o a quattro mesi complessivi nell'arco di diciotto mesi, le assenze per gravi e documentati motivi di salute art 2 p 10);

Art. 3  
c 10

Art. 2  
c 2 a.3

- **RESIDENZA IN ITALIA DI TUTTI I COMPONENTI VALORIZZATI**, mantenuta per tutta la durata del beneficio.

# ADI – REQUISITI 2

## 2. REQUISITI REDDITUALI E PATRIMONIALI art 2 c 2 punto b

Art.2  
c2 b.1

→ **VALORE ISEE** non superiore a **9.360** (ISEE ordinario o minorenni, valido anche ISEE corrente)

Art.2  
c2 b.2


• **REDDITO FAMILIARE** inferiore ad una **soglia di 6.000 euro** annui moltiplicata per il corrispondente parametro di equivalenza ADI. Se il nucleo è composto solo da ultra 67enni e/o disabili gravi o non autosufficienti, la soglia del Reddito Familiare è **7.560** annui moltiplicata per il corrispondente parametro di equivalenza ADI

Art.2  
c2 b.3

• **Valore del PATRIMONIO IMMOBILIARE** non superiore a **30.000 euro di valore IMU**, con applicazione di una franchigia per la casa di abitazione del valore massimo di 150.000 euro. Questo significa che se la casa di abitazione ha un valore IMU fino a 150.000, viene esclusa completamente dal calcolo, mentre se ha un valore superiore, verrà considerata nel calcolo dell'ISEE solo per la quota di valore IMU che eccede la franchigia di 150.000;


Art.2  
c2 b.4

• **Valore del PATRIMONIO MOBILIARE** non superiore a una **soglia di euro 6.000**, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenni successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE;




# ADI – REQUISITI 3

## 3. REQUISITI BENI DUREVOLI art 2 c 2 punto c




Art. 2  
c2 c.1

- **AUTO:** nessun componente del nucleo deve essere intestatario o avere la disponibilità di auto di cilindrata superiore a 1.600 cc, immatricolate la prima volta nei 36 mesi precedenti la domanda di AI;
- **MOTO:** nessun componente del nucleo deve essere intestatario o avere la disponibilità di moto di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolate la prima volta nei 36 mesi precedenti la domanda di AI;



Art. 2  
c2 c.2

- **NAVI-IMBARCAZIONI-AEROMOBILI:** nessun componente del nucleo deve essere intestatario o avere la disponibilità di navi, imbarcazioni o aeromobili come definiti dal codice della navigazione.



# ADI – REQUISITI 4

## 4. REQUISITI DELLA SITUAZIONE PERSONALE DEL RICHIEDENTE

- **MANCANZA DI MISURE CAUTELARI/CONDANNE:** il richiedente non deve essere sottoposto a misure cautelari personali o a misure di prevenzione, nonché a condanne con sentenza definitiva, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, come indicate nell'articolo 8, comma 3

Art. 2  
c 2 d



- **DIMISSIONI:** nessun percettore SFL deve risultare disoccupato per dimissioni volontarie, nei dodici mesi precedenti la domanda, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Art. 2  
c 3



## ADI – LA SCALA DI EQUIVALENZA - DL 48/2023 ART 2 c 4

La scala di equivalenza ADI, ovvero il parametro che rappresenta la situazione di bisogno del nucleo, sulla base del quale viene calcolata la misura della prestazione, è molto più sofisticato rispetto alla Scala di Equivalenza RDC.

Oltre la numerosità vengono considerate e valorizzate anche situazioni di fragilità (aspetto qualitativo) dei componenti del nucleo. **Il parametro della SE serve a determinare la misura della prestazione.**

- **1**: base di partenza, a cui aggiungere le maggiorazioni.
- **0,50** per ogni componente disabile (classificazione ISEE, disabilità media, grave o non autosufficienza)
- **0,40** per ogni componente che ha compiuto i 60 anni di età;
- **0,40** per ogni componente con carichi di cura secondo la definizione dell'art 6 c 5 (che abbia nel nucleo o almeno 3 figli minori, o almeno 1 minore di età inferiore a 3 anni, o almeno 1 disabile)
- **0,30** per ogni componente in condizione di disagio bio-psico-sociale, preso in carico dai servizi sociali e inserito in percorsi di cura e assistenza certificati;
- **0,15** per ogni minore fino ai primi 2;
- **0,10** per ogni minore dal terzo in poi.

Art. 2  
c 4

**IMPORTANTE: 0** per ogni componente che non sia in nessuna delle condizioni di cui sopra (maggioranze occupabile)

## RdC

**1** il primo maggiorenne richiedente  
**+ 0,4** ogni ulteriore maggiorenne  
**+ 0,2** ogni minorenni

**Tetto a 2,1**  
**(in presenza di disabili 2,2)**

## AdI

**1** per il nucleo  
**+ 0,5** ogni altro componente con disabilità o non autosufficienza  
**+ 0,4 ogni** altro componente con età pari o superiore a 60 anni  
**+ 0,4** ogni altro componente maggiorenne con carichi di cura (*presenza di minori di 3 anni di età, di tre o più figli minori di età, di componenti con disabilità grave o non autosufficienti*)  
**+ 0,15** ogni minore di età, fino a due;  
**+ 0,10** ogni minore di età oltre il secondo.

**Tetto a 2,2 (in presenza di disabili 2,3)**

## Supporto formazione e lavoro

**Nessuna perchè la misura è destinata al singolo ed è in misura fissa**



## ADI – LA MISURA - DL 48/2023 ART 3



Art. 3  
c 1

- Il **beneficio economico dell'Assegno di inclusione**, su **base annua**, è composto da una **integrazione del reddito familiare**, come definito nel presente decreto, fino alla soglia di euro 6.000 annui, ovvero di euro 7.560 annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, **moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza** di cui all'articolo 2, comma 4.
- Il **beneficio economico dell'Assegno di inclusione**, su **base annua**, è composto inoltre da una **quota di partecipazione alle spese per la locazione della casa di abitazione**, per contratti di locazione regolarmente registrati e dichiarati in ISEE, fino ad un massimo di 3.360, oppure di 1.800 se il nucleo è composto solo da ultra 67enni e/o disabili gravi o non autosufficienti

Art. 3  
c 2

- Il beneficio è **erogato mensilmente** per un **periodo continuativo non superiore a diciotto mesi** e **può essere rinnovato**, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi è sempre prevista la sospensione di un mese.

Art. 3  
c 3

- Il **beneficio economico** di cui al comma 1 è **esente dal pagamento dell'IRPEF**, ai sensi dell'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ai sensi dell'articolo 545 del Codice di procedura civile.

Art. 3  
c 4

- Il **beneficio economico non può essere**, comunque, **inferiore ad euro 480 annui**, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

## ADI – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE - DL 48/2023 ART 3

Art. 3  
c 5

➔ Obbligo di comunicare all'INPS ogni attività lavorativa dipendente avviata da uno dei componenti del nucleo nel corso dell'erogazione di ADI, e di indicare il reddito annuo presunto per la parte che eccede i 3.000 euro annui, considerati la soglia annua di compatibilità.

- ***L'attività di lavoro dipendente, desumibile anche dalle comunicazioni di assunzione, deve essere comunicata all'INPS entro 30gg dall'inizio di tale attività, e comunque entro 3 mesi a pena di decadenza.***

Art. 3  
c 6

➔• Obbligo di comunicare all'INPS ogni attività di lavoro autonomo o di impresa, avviata da uno dei componenti del nucleo nel corso dell'erogazione di ADI, e di indicare trimestralmente il reddito annuo presunto per la parte che eccede i 3.000 euro annui, considerati la soglia annua di compatibilità.

- ***L'attività di lavoro autonomo o di impresa deve essere comunicata all'INPS entro il giorno antecedente l'inizio di tale attività, a pena di decadenza.***

Art. 3  
c 8

➔• Obbligo di comunicazione all'INPS di ogni variazione dei requisiti di accesso e delle condizioni di mantenimento del diritto.

- ***L'evento modificativo deve essere comunicato all'INPS entro 15 gg dal suo verificarsi, a pena di decadenza.***

Art. 3  
c 10

➔• Obbligo di comunicare la variazione della composizione del nucleo familiare.

- ***Entro 1 mese deve essere presentata una DSU aggiornata, a pena di decadenza.***

## LE MODALITÀ DI RICHIESTA




L'Assegno di inclusionione è richiesto con **modalità telematiche all'INPS**, che lo riconosce, **previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previste per l'accesso alla misura**, sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o tramite quelle messe a disposizione dai comuni, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell'istruzione e del merito, dall'Anagrafe tributaria, dal pubblico registro automobilistico e dalle altre pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilità, fatti salvi i controlli previsti dall' articolo 7.

L'INPS informa il richiedente che, **per ricevere il beneficio economico** di cui all'articolo 3, **deve effettuare l'iscrizione presso il sistema informativo per l'inclusionione sociale e lavorativa (SIISL)**, al fine di **sottoscrivere un patto di attivazione digitale PAD** e deve espressamente **autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione** ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. 2.

# ADI – MODALITÀ DI RICHIESTA ED EROGAZIONE DEL BENEFICIO - DL 48/2023 ART 4

## L'EROGAZIONE DEL BENEFICIO



Il **beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione**, da parte del richiedente, **del PAD**. Il **percorso di attivazione** viene attuato per mezzo della piattaforma SIIISL attraverso l'invio automatico dei dati del nucleo familiare al servizio sociale del comune di residenza per l'analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l'attivazione degli eventuali sostegni.

**I beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali** entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD.

I servizi sociali fanno la valutazione multidimensionale del bisogno, inviano gli occupabili ai Centri per l'Impiego, e formulano un Patto di Inclusione Sociale che deve essere sottoscritto dal nucleo.

Successivamente, ogni 90 giorni, i beneficiari, diversi dai soggetti attivabili al lavoro inviati al CPI, sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali, o presso gli istituti di patronato, per aggiornare la propria posizione.

**In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso.**

**Il beneficio è erogato su carta ricaricabile denominata «Carta di Inclusione»**

# SFL – PRESUPPOSTI NORMATIVI



ART 12 DL 48 del 04/05/2023, convertito con modifiche in L 85 del 03/07/2023

## Per i requisiti

**DL 48/2023 convertito cm in L 85/2023:**

- art 2 c 2 , ad esclusione della lettera b) numero 1

## Per le regole applicabili

**DL 48/2023 convertito cm in L 85/2023:**

- art 3 cc 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10
- art 4 cc 1 e 7
- art 5
- art 6 c 7
- artt 7, 8, 9, 10 e 11

## Per gli obblighi di istruzione

**L 296/2006, art 1 c 622** (obbligo di istruzione decennale),

**DPR 263/2012 art 4 c 1**  
(corsi di istruzione per adulti per il completamento del primo ciclo di istruzione, cioè elementari + medie).

## DECRETI DI ATTUAZIONE:

- **DM 08/08/2023 in attuazione dell'art 4 c 7 del DL 48/2023, pubblicato in GU il 25/08/2023**
- **DM 08/08/2023 in attuazione dell'art 5 c 3 del DL 48/2023, pubblicato in GU il 25/08/2023**

# SFL – SCOPO DELLA MISURA

Art. 12  
c 1

Si tratta di una misura destinata ai soggetti occupabili, finalizzata al loro coinvolgimento nell'attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate.

Nelle misure di attivazione rientra anche il servizio civile universale e i progetti di lavoro utili alla collettività, per i quali gli enti preposti possono disporre un numero di posti riservati alla partecipazione dei soggetti ammessi a SFL.






# SFL – DESTINATARI

I destinatari della misura SFL sono SINGOLI maggiorenni di età compresa tra 18 e 59 anni, occupabili, con valore ISEE familiare non superiore a 6.000 euro, che non abbiano i requisiti per accedere all'Assegno di Inclusione.

- **Singoli componenti dei nuclei che non hanno i requisiti per accedere all'ADI:** nuclei in cui non vi sono componenti fragili; in questo caso, tutti i componenti hanno diritto di accedere al SFL
- **Singoli componenti dei nuclei che hanno i requisiti per accedere all'ADI,** ma che comprendono persone 18 – 59enni che non siano fragili, quindi non siano conteggiati nella scala di equivalenza ADI; in questo caso hanno diritto ad accedere al SFL solo i componenti che non hanno la loro quota calcolata di ADI.
- **Singoli componenti dei nuclei che hanno i requisiti per accedere all'ADI,** che sono soggetti non occupabili che però, su base volontaria, decidono di aderire ai percorsi di inclusione previsti per i richiedenti SFL, purché non vengano conteggiati nella scala di equivalenza ADI.

Art. 12  
c 2



Art. 6  
cc 4-5

## CARATTERISTICHE DEL MAGGIORENNE OCCUPABILE:

- Non ha ancora compiuto 60 anni;
- Non è titolare di pensione diretta;
- Non è disabile o non autosufficiente (classificazione ISEE);
- Non è malato oncologico;
- Non ha carichi di cura (cioè non ha, nel nucleo, almeno 1 minore di 3 anni, o almeno 3 figli minori, o almeno 1 disabile o non autosufficiente);
- Non è inserito in un percorso di tutela contro la violenza di genere;
- Non già occupato;
- Non frequentante un regolare percorso di studi.

# SFL – INCOMPATIBILITA' CON RDC

Art. 12  
c 2

Il Supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile con il Reddito di Cittadinanza e la Pensione di Cittadinanza, e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.

Il primo mese di possibile erogazione di SFL è **settembre 2023**, nei casi di inserimento in misure di politiche attive preesistenti e riconosciute valide ai fini del programma SFL; **tra settembre e dicembre 2023** ancora può essere erogato RDC/PDC, quindi potrebbe verificarsi una incompatibilità. Chi sta percependo RDC/PDC non ha accesso a SFL

Il SFL è ovviamente anche incompatibile con ADI, infatti anche nei casi di nuclei con diritto all'ADI, SFL è destinato unicamente ai soggetti occupabili che non vengono considerati nella Scala di Equivalenza ADI, quindi non hanno la loro quota di prestazione ADI, oppure a soggetti che pur essendo non occupabili, e avendo quindi la loro quota ADI, volontariamente ci rinunciano e aderiscono al programma di inclusione.

**Cosa succede al nucleo ADI in caso di mancato rispetto, da parte di un componente del nucleo inserito nel percorso di attivazione lavorativa SFL, degli obblighi del patto di servizio?**

# SFL – DECORRENZA, MISURA E DURATA

## DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE

la decorrenza della prestazione non è legata alla presentazione della domanda, ma piuttosto all'effettivo inizio del programma di attivazione lavorativa, es l'inizio della partecipazione a un corso di formazione.

## MISURA DELLA PRESTAZIONE

350 euro mensili



## DURATA DELLA PRESTAZIONE

12 mesi, anche non continuativi. La prestazione viene erogata solo nei mesi in cui vi sia stata effettiva partecipazione al programma di attivazione al lavoro, quindi se le iniziative a cui si partecipa si sospendono, si sospende anche la prestazione, per riprendere contemporaneamente alla ripresa dell'attività del programma.

## MODALITA' DI PAGAMENTO

con bonifico su iban o domiciliato alle poste (non è prevista alcuna carta ricaricabile)

Art. 12  
c 7

## SFL – REQUISITI - REQUISITI PREVISTI PER ADI DAL DL 48/2023 ART 2 C 2, AD ECCEZIONE DELLA LETTERA B) NUMERO 1 (requisito ISEE)

### REQUISITI SPECIFICI PER SFL: OBBLIGO DI ISTRUZIONE, RILASCIO DID, E DIVERSA SOGLIA ISEE

Art. 12  
c 2

- • ISEE del nucleo di riferimento fino a **€ 6.000**.



Art. 12  
c 3

- assolvimento dell'obbligo di istruzione (10 anni, L 296/2006, art 1 c 622) o dichiarazione di iscrizione a corsi di istruzione per adulti di I livello funzionali all'assolvimento dell'obbligo di istruzione del primo ciclo elementari e medie (DPR 263/2012 art 4 c 1) PER MAGGIORENNI FINO A 29 ANNI
- rilascio DID e autorizzazione espressa alla trasmissione telematica dei dati funzionale alla ricerca delle opportunità da inserire nel percorso personalizzato di attivazione lavorativa (PSP patto di servizio personalizzato).



## ADI – SFL Comparazione requisiti – DL 48/2023 art 2

### Art 2 c 2 a – REQUISITI DI CITTADINANZA E RESIDENZA DEL RICHIEDENTE E DEI COMPONENTI DEL NUCLEO:

- **stessi requisiti per ADI e per SFL**

### Art 2 c 2 b – REQUISITI REDDITUALI E PATRIMONIALI DEL NUCLEO

#### b1. ISEE

- per **ADI** non superiore a **9.360**
- per **SFL** non superiore a **6.000** (art 12 c 2)

#### b2. REDDITO FAMILIARE:

- per **ADI** inferiore a **6.000** euro annui moltiplicata per il corrispondente parametro di scala di equivalenza ADI.
- Per **SFL** inferiore a **6.000** euro annui moltiplicata per il corrispondente parametro di scala di equivalenza ISEE (art 12 c 4)

#### b3. PATRIMONIO IMMOBILIARE:


- **stessi requisiti per ADI e per SFL**



#### b4. PATRIMONIO MOBILIARE:

- **stessi requisiti per ADI e per SFL**

## ADI – SFL Comparazione requisiti – DL 48/2023 art 2



### ART 2 c 2 c – BENI DUREVOLI AUTO – MOTO – NAVI – BARCHE - AEREI

- **stessi requisiti per ADI e per SFL**

### ART 2 c 2 d – ASSENZA MISURE CAUTELARI O CONDANNE

- **stessi requisiti per ADI e per SFL**

### ART 2 c 3 – ASSENZA DI DIMISSIONI NEI 12 MESI PRECEDENTI LA DOMANDA

- **stessi requisiti per ADI e per SFL**

## FOCUS: I PATTI DA SOTTOSCRIVERE PREVISTI DAL DL LAVORO



Art. 4  
c 1 e  
altri

1. **PATTO DI ATTIVAZIONE DIGITALE:** è il primo patto che il cittadino deve sottoscrivere al momento della domanda di ADI e di SFL. Al momento della domanda, l'INPS informa il richiedente la prestazione che è necessario iscriversi al SIISL e sottoscrivere il PATTO DI ATTIVAZIONE DIGITALE.

Si tratta di dare il proprio consenso a che i dati propri e del nucleo vengano digitalmente trasmessi a tutti i soggetti coinvolti nel percorso di ricerca lavoro, riqualificazione e inclusione sociale, es ai CPI, alle agenzie di intermediazione lavoro, agli enti autorizzati di formazione e riqualificazione professionale, alle regioni, ecc.

Nel PAD il beneficiario fornisce le informazioni per la presa in carico e individua almeno 3 agenzie lavoro/enti autorizzati intermediazione lavoro, e si impegna a presentarsi alla futura convocazione.

Art. 4  
c 5 e  
altri

2. **PATTO PER L'INCLUSIONE SOCIALE:** è il patto che devono sottoscrivere i nuclei destinatari dell'ADI, riguarda tutti i soggetti non occupabili, e prevede obblighi di diversa natura finalizzati ad alleviare la situazione complessiva di bisogno multidimensionale del nucleo (istruzione, salute, formazione, riqualificazione ecc)
3. **PATTO DI SERVIZIO PERSONALIZZATO:** è il patto che devono sottoscrivere i lavoratori occupabili, sia facenti parte dei nuclei beneficiari di ADI, sia non facenti parte dei nuclei beneficiari di ADI, ma che abbiano richiesto il SFL.

Questo patto è finalizzato all'inclusione lavorativa, quindi prevede obblighi di formazione, riqualificazione, accettazione di proposte lavorative. Cioè se io chiedo SFL, sono obbligato a stipulare il Patto di Servizio. Se non lo chiedo, non prendo SFL, non prendo ADI, non sono soggetto a obblighi di alcun tipo.